



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Assessore all'urbanistica e ambiente**

Via Torre Verde, 27-Casa Marini - 38100 TRENTO

Tel. 0461493202 - Fax 0461 493203

e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it

Trento, **28 APRILE 2005**

Prot. n. **646/05-13 V GS**

OGGETTO: Articolo 77 *bis* (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) – anagrafe dei siti da bonificare.

AI COMUNI  
**LORO SEDI**

AI COMPENSORI  
**LORO SEDI**

Agli UFFICI COMPENSORIALI PER LA  
TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE  
**LORO SEDI**

CONSORZIO COMUNI TARENTINI S.c.ar.l.  
Via Torre Verde, 21  
**38100 – TRENTO**

ALLA RAPPRESENTANZA  
UNITARIA DEI COMUNI – R.U.C.  
Via Torre Verde, 21  
**38100 – TRENTO**

AGLI ORDINI E  
COLLEGI PROFESSIONALI  
**LORO SEDI**

Si corrisponde alla Vs. richiesta prot. n. 97203 dd. 13 dicembre 2004.

L'articolo 77 *bis* del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i.) recepisce l'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, specificando, tra l'altro, le particolari competenze della Provincia Autonoma in ordine alla modalità di

predisposizione dell'Anagrafe dei siti da bonificare ed al Piano provinciale di bonifica delle aree contaminate.

In particolare, il comma 10 ter del sopra citato articolo 77 *bis* dispone come segue:

“L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente predispone l'anagrafe dei siti da bonificare, in osservanza delle disposizioni statali in materia. L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché da un'apposita appendice tecnica al piano regolatore generale dei comuni interessati, che - in deroga alle leggi provinciali vigenti - è approvata e progressivamente aggiornata da ciascun comune sulla base dei dati dell'anagrafe. L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve inoltre essere comunicato all'ufficio tecnico erariale competente”.

In tali coordinate normative, la Giunta provinciale ha approvato – con deliberazione n. 2631 del 17 ottobre 2003 - il “*Piano provinciale per la bonifica delle aree inquinate, quale stralcio del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti*” ed ha preso atto dell'Anagrafe dei siti da bonificare, demandando specificatamente all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente l'attivazione degli adempimenti di cui all'art. 77 *bis*, commi *10 bis*, *10 ter* e *10 quater*, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come introdotti dall'art. 56 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

Per brevità, si rinvia alla citata deliberazione ed agli atti sopra richiamati.

Per quanto di competenza di questo Assessorato, si ritiene opportuno offrire alcune indicazioni metodologiche, al fine di consentire che gli adempimenti aventi efficacia anche nei confronti degli strumenti urbanistici siano resi in maniera corretta e rispettosa dei principi pubblicistici che governano le regole di pianificazione territoriale.

L'inserimento nel certificato di destinazione urbanistica, “*contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata*” di cui all'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 delle indicazioni contenute nell'anagrafe dei siti da bonificare, non pone particolari problemi di ordine pratico.

Per quanto riguarda “*l'appendice tecnica*” al piano regolatore generale comunale “*che - in deroga alle leggi provinciali vigenti - è approvata e progressivamente aggiornata da ciascun comune sulla base dei dati dell'anagrafe*”, si rileva come la dizione utilizzata dalla norma richiamata sembra riferirsi ad atto avente natura meramente tecnica ed una funzione eminentemente dichiarativa di un vincolo (contaminazione del sito) già posto dall'Anagrafe dei siti contaminati.

Tali caratteristiche, unitamente alla esplicita previsione di una “*deroga alle leggi provinciali vigenti*”, fa propendere per un adempimento di legge che, non modificando le indicazioni contenute nello strumento urbanistico e comunque in deroga

anche alle specifiche previsioni normative in materia, si limita a segnalare in un apposito elenco le caratteristiche di particolari siti.

Pertanto, nel caso in esame, non pare possano trovare diretta applicazione le disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo III della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. (artt. 40 e ss.) in materia di *“procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale”*.

Secondo un criterio logico-sistematico, questo Servizio - con opinione condivisa anche dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente - ritiene di escludere, salvo non sia diversamente disposto dallo Statuto dell’ente locale, che l’*“apposita appendice tecnica al piano regolatore generale dei comuni interessati”* sopra citata rientri tra le dirette attribuzioni del Consiglio comunale.

Sembra invece opportuno assegnare tale competenza in capo alla Giunta comunale, anche per la terminologia utilizzata (l’appendice tecnica, infatti, *“è approvata”*). La Giunta comunale potrà quindi demandare al responsabile dell’ufficio tecnico l’operazione tecnica di inserimento in appendice al P.R.G. degli elaborati pertinenti (ed i successivi aggiornamenti). La Giunta comunale potrà quindi riferire al Consiglio comunale - entro la prima seduta utile - ogni decisione presa in merito.

Con i migliori saluti.

-Mauro Gilmozzi-